

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 126

Oneri transattivi(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 25 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.